

LE ULTIME NOVITA' PER IL SETTORE AGRICOLO

dott. Roberto Camera

Funzionario del Ministero del Lavoro e curatore del sito Dottrina per il Lavoro

In questi giorni, il legislatore ha fornito alcune disposizioni molto interessanti al fine di incentivare le assunzioni nel settore agricolo. In particolare, vengono previsti incentivi per l'assunzione di giovani e disposizioni in materia di assunzioni "congiunte". Vediamo le caratteristiche di queste disposizioni normative.

Incentivi all'occupazione di giovani nel settore agricolo

 ART. 5, D.L. N. 91/2014, CONVERTITO CON LA L. N. 116/2014
PUBBLICATA SULLA G.U. 192/2014

È previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli¹ che procedono all'assunzione, tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'assunzione deve essere effettuata con un contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno triennale e deve garantire un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione².

La verifica dell'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate³ o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'importo dell'incentivo è dato dall'1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi.

Il valore annuale dell'incentivo non può superare, per ciascun lavoratore assunto, l'importo di:

- € 3.000 in caso di assunzione a tempo determinato.
- € 5.000 in caso di assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo può utilizzarsi esclusivamente a mezzo compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

- assunzione a tempo indeterminato:
 - > **18 mensilità** a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall'assunzione.
- assunzione a tempo determinato:
 - > **6 mensilità** a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
 - > **6 mensilità** a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
 - > **6 mensilità** a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione.

La comunicazione tardiva di instaurazione del rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Il lavoro congiunto in agricoltura

 D.M. 27 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. 185/2014
Art. 31 del D.L.vo 276/2003 - D.L. 76/2013

¹ ex art. 2135 c.c.

² ai fini del calcolo, i lavoratori con contratto a part-time sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno

³ ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Dal 10 settembre è possibile procedere alle assunzioni congiunte in agricoltura. Tale forma di assunzione consente a 2 o più **imprese agricole**, anche costituite nella forma della cooperativa, di assumere congiuntamente uno o più lavoratori; pertanto, congiunto sarà anche l'esercizio del **potere direttivo** nei confronti dei lavoratori coinvolti.

Le imprese agricole, per usufruire delle assunzioni congiunte, devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. appartenere a un **gruppo di imprese**⁴;
- b. essere imprese riconducibili a un **unico proprietario**, ovvero a **soggetti legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado**;
- c. fare parte di un **contratto di rete**, purché il 50% delle imprese coinvolte siano agricole.

Queste le regole al fine dell'instaurazione del rapporto congiunto.

L'assunzione deve esser comunicata al Centro per l'Impiego competente, con la consueta procedura UNILAV.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate:

- > Nel caso si tratti di **gruppi di impresa**⁵, devono essere effettuate dalla **capogruppo**.
- > Nel caso di imprese riconducibili allo **stesso proprietario**, devono essere effettuate dallo stesso proprietario.
- > Nel caso di imprese riconducibili a **soggetti legati da vincoli di parentela o affinità ovvero facenti parte di un contratto di rete**, devono essere effettuate tramite il **soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge**. L'accordo deve essere depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

I co-datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal contratto concluso.

⁴ art. 2359 c.c. e D.L.vo 74/2002

⁵ Art. 2, comma 2, del D.M. 27 marzo 2014